

R.G. n. 4484/2023;

TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro

Il Giudice designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso proposto da NUNZIA ERRICO, nei confronti di MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO ;

letto l'art. 127 ter c.p.c., (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in base al quale *“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice....Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”*;

DISPONE

che l'udienza del 07/11/2023 abbia svolgimento mediante lo scambio ed il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino alle ore 9:30 del giorno dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte;

INVITA

le parti, tuttavia, ad effettuare il predetto deposito almeno 5 giorni prima di tale termine, onde evitare interruzioni e/o rallentamenti nel deposito degli atti e consentire la tempestiva lavorazione del fascicolo da parte della cancelleria;

AVVERTE CHE

“Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.

Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

letto l'art. 151 c.p.c., dispone che la notifica ai controinteressati avvenga mediante pubblicazione come richiesto in ricorso.



Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per l'inserimento nel fascicolo dell'annotazione "trattazione scritta".

Napoli, 13/03/2023.

Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

Per la sig.ra Nunzia Errico, nata ad Apice (BN) il 18.09.1976 (C.F. RRCNNZ76P58A328K) e residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Achille Grandi n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in calce da intendersi quale parte integrante del medesimo atto, dagli Avv. Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) e Teresa Gambuti (C.F. GMBTRS82S67B963H) e con le stesse elett.te domiciliate in Napoli alla Via Melisurgo, n. 15; tel. 340.5643740; p.e.c. avvenricatroisi@processonline.legalmail.it e/o teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Scolastico Provinciale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti trasferiti, in seguito alla procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023, presso una sede scolastica della Provincia di Caserta su classe di concorso primaria, posto comune

FATTO

1. La sig.ra Errico è stata assunta, in virtù del superamento di un concorso pubblico, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1999 nella scuola primaria, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo Inverigo di



Inverigo (CO) ed, in seguito, nell'anno scolastico 2003/2004, veniva trasferita presso l'Istituto D'Aosta Scura di Napoli.

2. Successivamente, sulla scorta della procedura di mobilità indetta con O.M. 45 del 25.02.2022, la ricorrente partecipava alla procedura di mobilità per il trasferimento interprovinciale per la scuola primaria indicando le quindici preferenze nel seguente ordine:

- 1 Scuola CEEE877016 S.MARIA C.V. – PRINCIPE PIEMONTE 1
- 2 Comune I234 SANTA MARIA CAPUA VETERE
- 3 Scuola CEEE8A701E DANTE ALIGHIERI - CURTI
- 4 Scuola CEEE88301D MACERATA CAMPANIA VIA ROMA D.D.
- 5 Distretto 016 CE
- 6 Distretto 017 CE
- 7 Distretto 014 CE
- 8 Comune B963 CASERTA
- 9 Distretto 012 CE
- 10 Comune A512 AVERSA
- 11 Comune B779 CARINARO
- 12 Comune L155 TEVEROLA
- 13 Comune B916 CASALUCE
- 14 Comune E173 GRICIGNANO DI AVERSA
- 15 Comune E791 MADDALONI

Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, punto III del C.C.N.I. sulla procedura di mobilità docenti valido per la richiesta di trasferimento nell'anno scolastico 2022/2023, la sig.ra Errico, soffrendo di una grave e seria patologia, indicava anche il possesso del titolo di precedenza per cure continuative.

In particolare, la docente allegava documentazione medico specialistica del dott. Marino Di Pascale dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta con la quale veniva certificata la sua patologia grave con prescrizione di cure continuative presso il centro FKT di riferimento in Santa Maria Capua Vetere.

3. Dopo aver inoltrato la domanda di trasferimento, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, senza alcuna idonea motivazione a sostegno, non



riconosceva il titolo di precedenza alla sig.ra Errico, e le attribuiva un punteggio complessivo pari a 201.

4. All'esito dell'espletamento della procedura di mobilità, con bollettini depositati il 17.05.2022 relativi ai trasferimenti della scuola primaria posto comune nella Provincia di Caserta, l'istante apprendeva che non riceveva alcun trasferimento interprovinciale, nonostante la stessa usufruisse del diritto di precedenza (art. 13, comma 1, punto III, del Contratto sulla mobilità), in quanto affetta da grave patologia per cure continuative, accertate con documentazione rilasciata da struttura pubblica.

Dalla lettura dei suindicati bollettini, si evince che alcuni docenti, con un titolo di precedenza di cui non si conosce il grado di priorità, provenienti da diverse Province di titolarità, hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nelle sedi richieste dalla ricorrente, seppur con un punteggio significativamente inferiore alla sig.ra Errico.

5. Di talchè, la stessa, con istanze di accesso agli ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. presentate il 25.01.2023, chiedeva ad ogni Ufficio Scolastico di titolarità dei docenti poi trasferiti in Provincia di Caserta su classe di concorso primaria, posto comune, l'acquisizione delle domande di mobilità presentate corredate dalla documentazione attestante il possesso dell'eventuale titolo di precedenza.

Più precisamente, la ricorrente inoltrava le istanze agli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali di Arezzo, Latina, Roma, Napoli, Terni, Campobasso, Milano, Isernia, Roma e Salerno.

6. Nonostante l'interesse attuale e concreto alla ricezione della documentazione richiesta, sancito dalla giurisprudenza di legittimità la quale sostiene che *“In riferimento alle domande di accesso agli atti riguardanti le procedure di mobilità dei docenti, ha ritenuto che la posizione del soggetto la cui domanda di mobilità non sia stata accolta, perché sopravanzato in graduatoria da altri concorrenti, sia differenziata e qualificata, e ciò in quanto solo attraverso l'ostensione della suindicata documentazione questo soggetto potrebbe comprendere le ragioni che non hanno consentito il suo utile posizionamento in graduatoria, con conseguente possibilità di valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa”* (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano Sez. III, sent n. 2373 del



11/11/2019), solo alcuni Uffici Scolastici esitavano le richieste, sebbene fossero elassi i 30 giorni previsti dalla legge per l'esitazione delle istanze di accesso.

Nello specifico, gli Uffici Scolastici Provinciali che esitavano le richieste di accesso agli atti della ricorrente sono Campobasso, Isernia, Milano e Napoli.

7. Ebbene, dall'acquisizione delle domande di mobilità inoltrate dai suindicati uffici territoriali, si evince che la docente **Guglielmina Pulcini** ha ottenuto il trasferimento interprovinciale presso l'Istituto Dante Alighieri di Curti (Distretto n. 016 della Provincia di Caserta), pur se la stessa vanta il medesimo titolo di precedenza della ricorrente (cure continuative), ma con punteggio significativamente inferiore.

Invero, la sig.ra Pulcini vanta un punteggio complessivo pari a 149 (145 per titoli e anni di servizio e 4 per figli), mentre la ricorrente ha un punteggio pari a 201. Vale, sin da subito, evidenziare che il punteggio che fa fede ai fini del trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, è solo quello relativo al posto richiesto e non anche quello per i titoli di sostegno che sono rilevanti solo per i trasferimenti su posto di sostegno; tanto è vero che, dai bollettini dei trasferimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, si evince chiaramente che il punteggio assegnato alla Pulcini è pari a 149.

8. Per di più, la ricorrente, potrebbe essere stata illegittimamente scavalcata nella procedura di mobilità interprovinciale classe di concorso primaria, posto comune, anche da altre docenti di cui non si è ancora avuto accesso agli atti seppur sono elassi i 30 giorni di legge per il riscontro delle richieste effettuate.

Nello specifico, nel caso in cui i titoli di precedenza siano inferiori in ordine di priorità o uguali a quello della sig.ra Errico, tenuto conto che la stessa vanta un punteggio superiore a tutti i docenti trasferiti ed ha espressamente individuato fra le proprie preferenze le sedi o distretti in cui sono stati trasferiti i docenti, si contestano anche le posizioni delle docenti: **Costagliola Rossella** (titolarità Roma, punteggio 100, trasferita all'Istituto Centro D.D. di Portico di Caserta); **D'Alterio Giuseppe**, (titolarità Terni, punteggio 48, trasferito all'Istituto Pier delle Vigne di Caiazzo); **De**



Crescenzo Giuseppina (titolarità Roma, punteggio 111, trasferita all'Istituto di San Leucio); **De Rosa Rosa** (titolarità Roma, punteggio 114, trasferita all'Istituto Dante Alighieri di Curti); **Di Giovannantonio Anna** (titolarità Roma, punteggio 109, trasferita all'Istituto Centro D.D. di Portico di Caserta); **Pezone Caterina** (titolarità Arezzo, punteggio 82, trasferita all'Istituto G. Falcone di Recale); **Piccirillo Laura** (titolarità Roma, punteggio 96,50, trasferita all'Istituto Formicola di Formicola); **Salzillo Maria Consiglia** (titolarità Roma, punteggio 139, trasferita all'Istituto di Maddaloni); **Valente Caterina** (titolarità Roma, punteggio 124, trasferita all'Istituto di San Leucio).

9. Ebbene, il mancato trasferimento della ricorrente presso una delle sedi scolastiche o distretti inseriti fra le sue preferenze, è illegittimo, di conseguenza emerge il suo diritto all'ottenimento della mobilità interprovinciale, alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento di mancato trasferimento della sig.ra Errico, previo riconoscimento in capo alla stessa del titolo di precedenza ex art. 13, comma 1, punto III, del CCNI relativo alla procedura di mobilità docenti 2022/2023, è illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022, il Ministero dell'Istruzione disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *“La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/23 e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritta in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25”*.

Il C.C.N.I. di riferimento, valido per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per quel che qui interessa, concedeva la facoltà per



i docenti con contratti a tempo indeterminato di partecipare alla procedura di mobilità provinciale o interprovinciale, indicando fino a 15 preferenze comprese fra indicazioni di scuola, distretti o Comuni, nei quali demandare il trasferimento e presentando l'apposita domanda, mediante la piattaforma telematica riservata di docenti, agli Uffici Scolastici Provinciali di titolarità.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in tre distinte fasi, a seconda delle richieste del docente, e la fase a cui partecipava la ricorrente era la n. 3, relativa alla mobilità interprovinciale.

Per l'effettuazione di tale fase, il medesimo contratto, nell'appendice esplicativa (pag. 78 del C.C.N.I.) disponeva che *“Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato: 1) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine: a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto 1) dell'art. 13 del presente contratto; b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto 1) dell'art. 13 del presente contratto; c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia; d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia; e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione; f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione; g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza; h) passaggi di ruolo dei*



docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza. Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto in articolo 8. **i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;** l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati; m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge o parte dell'unione civile; n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto; q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto; r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

II) Le operazioni sottoelencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato: a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse; b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse; c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio. d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.



3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. **In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**”.

Al riguardo, il richiamato art. 13 del C.C.N.I., rubricato “sistema delle precedenze” prevedeva che “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

...III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia); **detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.** Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;



3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinioro ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinioro che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura".

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dagli art. 6 e 13 del C.C.N.I., così come specificato ed articolato nell'appendice di effettuazione delle fasi, la mobilità interprovinciale avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 (sistema delle precedenze) avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per il trasferimento interprovinciale sono due: 1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità.

Ebbene, ciò posto, è opportuno evidenziare che l'Amministrazione



resistente, senza alcuna congrua motivazione, al momento di convalida della domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla ricorrente, ha omesso di riconoscere in capo alla stessa il titolo di precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto III, seppur la sig.ra Errico sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento di quanto richiesto.

Invero, come si evince dalla domanda di mobilità presentata, la ricorrente ha dichiarato di essere affetta da patologie tali da rendere necessaria l'effettuazione di terapie presso un centro sito nella propria residenza o in un Comune vicinore.

Nello specifico, la sig.ra Errico allegava alla domanda di mobilità: a) certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, prot. n. 50818 del 15.01.2022 (attestazione che ha natura di fede privilegiata in quanto rilasciata da una struttura sanitaria pubblica) nella quale veniva diagnosticato che la ricorrente è affetta da spondiloartrosi cronica e da discopatia lombare e che "per tali gravi patologie necessita di cure continuative e anche di FKT presso il centro FKT di riferimento"; b) certificazione del Centro Kinetic Center di Santa Maria Capua Vetere nella quale viene precisato che la ricorrente si è sottoposta a cure continuative presso il centro.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dalla citata normativa, a sig.ra Errico, all'atto della compilazione della domanda di mobilità, correttamente indicava quale prima preferenza una scuola sita nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, ove ha sede il centro di cura specializzato per la patologia di cui è affetta.

Sul punto, è stato affermato che *"nel merito, la mobilità interprovinciale può essere concessa al personale docente anche non necessariamente disabile. Essa interviene quando il richiedente necessita di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie, espressamente contemplata nell'art. 13 (sistema delle precedenze) punto III...più nello specifico, il citato art. 13 prescrive espressamente che ai fini del riconoscimento del diritto in oggetto occorre che sia indicata nella domanda come prima preferenza uno o più istituzioni scolastiche comprese nel comune ove il docente deve sottoporsi alle cure, così come previsto dal richiamato contratto integrativo. **Detta norma pattizia riconosce, quindi, un diritto di***



precedenza anche a chi non sia stato riconosciuto come portatore di handicap grave, a condizione, appunto, che il lavoratore sia affetto da patologie che richiedono particolari cure a carattere continuativo, con facoltà di ottenere il trasferimento presso istituzioni scolastiche (all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura) da indicare nella domanda come prima preferenza" (cfr. Tribunale di Brindisi, ordinanza del 09.09.2019; Tribunale di Palermo, sentenza del 25.02.2021).

Alla stregua delle considerazioni esposte non si comprende per quale motivazione il titolo di precedenza posseduto dalla ricorrente non le sia stato riconosciuto così determinando l'illegittima conseguenza per cui la stessa non ha potuto beneficiare di alcun trasferimento, pur trovandosi in una posizione di priorità rispetto ad altri docenti.

Invero, a tal uopo, basti confrontare la domanda di mobilità della ricorrente con quella della sig.ra Guglielmina Pulcini, la quale ha beneficiato del riconoscimento del titolo di precedenza per cure continuative pur avendo allegato alla domanda di mobilità presentata gli stessi documenti allegati dalla sig.ra Errico (anche il centro di cure specializzate risulta essere lo stesso).

E' indubbio, pertanto, che la condotta dell'Amministrazione resistente sia illegittima laddove, se avesse correttamente attribuito alla ricorrente il titolo di precedenza per cure continuative dalla stessa posseduto, la sig.ra Errico avrebbe ottenuto il trasferimento presso una delle sedi scolastiche dalla stessa indicate in preferenza, a cui sono stati destinati altri docenti, seppur in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Difatti, sulla scorta della normativa richiamata, l'Amministrazione scolastica, applicando erroneamente i criteri delle precedenze e del trasferimento indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato le sedi scolastiche senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito, in caso di parità di titolo di precedenza, dal punteggio più alto attribuito a ciascun docente

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti che hanno ottenuto la mobilità interprovinciale 2022/2023, su classe primaria, posto comune, per la Provincia di Caserta che riportano la



sussistenza di eventuali titoli di precedenza (senza indicare, però, quale titolo) ed i punteggi di ciascun docente, con la sede scolastica assegnata, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al riconoscimento delle precedenze e del punteggio.

In buona sostanza, l'illegittimità della procedura è lapalissiana laddove si consideri che la sig.ra Errico, con punteggio pari a 201, è in possesso del punteggio più alto rispetto a tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale ciò sta a significare che la stessa, fermo restando il sicuro possesso del titolo di precedenza, è stata scavalcata da tutti i docenti che vantavano un titolo di precedenza di priorità inferiore o un titolo di precedenza identico a quello della sig.ra Errico ma con punteggio inferiore.

Più in particolare, nel caso di specie, la ricorrente non ha potuto beneficiare del trasferimento interprovinciale pur se almeno una docente, la sig.ra Guglielmina Pulcini, in possesso di un titolo di precedenza identico a quello della sig.ra Errico, ma con un punteggio significativamente inferiore, ha ottenuto il trasferimento presso la scuola Dante Alighieri di Curti, facente parte del distretto 016 della Provincia di Caserta, indicato dalla ricorrente fra le sue preferenze.

Difatti, se, come dimostrato dalla citata normativa, a parità di titolo di precedenza di cui all'art. 13 del C.C.N.I., l'ordine di graduatoria viene scandito dal punteggio posseduto, è evidente che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad ottenere il trasferimento interprovinciale, quantomeno rispetto alla docente Pulcini che, lo si ripete, è in possesso del medesimo titolo di precedenza della ricorrente (la documentazione medica allegata è identica) ma ha un punteggio pari a 149.

Peraltro, fermo restando il palese diritto della ricorrente rispetto alla sig.ra Pulcini, ciò non toglie che tale diritto sia sussistente anche in confronto ad altri docenti che sono stati trasferiti nella Provincia di Caserta nella medesima procedura di mobilità e che vantano un punteggio inferiore alla ricorrente ma di cui, a causa del mancato esito delle istanze di accesso agli atti, non si è in grado di conoscere quale sia il titolo di precedenza posseduto.



Nello specifico, nel caso in cui i titoli di precedenza siano inferiori in ordine di priorità o uguali a quello della sig.ra Errico, tenuto conto che la stessa vanta un punteggio superiore a tutti i docenti trasferiti ed ha espressamente individuato fra le proprie preferenze le sedi o distretti in cui sono stati trasferiti i docenti, si contestano anche le posizioni delle docenti: **Costagliola Rossella** (titolarità Roma, punteggio 100, trasferita all'Istituto Centro D.D. di Portico di Caserta); **D'Alterio Giuseppe**, (titolarità Terni, punteggio 48, trasferito all'Istituto Pier delle Vigne di Caiazzo); **De Crescenzo Giuseppina** (titolarità Roma, punteggio 111, trasferita all'Istituto di San Leucio); **De Rosa Rosa** (titolarità Roma, punteggio 114, trasferita all'Istituto Dante Alighieri di Curti); **Di Giovannantonio Anna** (titolarità Roma, punteggio 109, trasferita all'Istituto Centro D.D. di Portico di Caserta); **Pezone Caterina** (titolarità Arezzo, punteggio 82, trasferita all'Istituto G. Falcone di Recale); **Piccirillo Laura** (titolarità Roma, punteggio 96,50, trasferita all'Istituto Formicola di Formicola); **Salzillo Maria Consiglia** (titolarità Roma, punteggio 139, trasferita all'Istituto di Maddaloni); **Valente Caterina** (titolarità Roma, punteggio 124, trasferita all'Istituto di San Leucio).

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della procedura di mobilità interprovinciale, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere trasferiti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi titoli di precedenza posseduti e punteggi conseguiti.

In proposito, **“Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”** (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall'Amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Errico al trasferimento interprovinciale in una delle sedi scolastiche site nella Provincia di Caserta, indicate fra le sue preferenze.



Tutto ciò premesso, la sig.ra Errico, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CONCLUDE

affinché codesto Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, rigettata ogni avversa istanza Voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare, previa declaratoria di inefficacia o nullità degli atti ritenuti lesivi, il possesso da parte della ricorrente del titolo di precedenza per “*personale che ha bisogno di particolari cure continuative*” di cui all’art. 13, comma 1, punto III del C.C.N.I. del 27.01.2022 sulla procedura di mobilità docenti 2022/2023, nell’alveo della procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023 a cui ha partecipato la ricorrente;
- e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente, ciascuna per la propria competenza, a riconoscere in capo alla ricorrente il possesso del titolo di precedenza per “*personale che ha bisogno di particolari cure continuative*” di cui all’art. 13, comma 1, punto III del C.C.N.I. del 27.01.2022 sulla procedura di mobilità docenti 2022/2023, nell’alveo della procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023 a cui ha partecipato la stessa;
- accertare e dichiarare, previa declaratoria di inefficacia o nullità degli atti ritenuti lesivi e riconoscimento del titolo di precedenza per “*personale che ha bisogno di particolari cure continuative*” di cui all’art. 13, comma 1, punto III del C.C.N.I. del 27.01.2022 in capo alla ricorrente, il diritto della stessa ad essere trasferita, all’esito della procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023, all’Istituto Dante Alighieri di Curti ove è stata trasferita la docente Guglielmina Pulcini pur se in possesso di un titolo di precedenza uguale a quello della ricorrente ma con punteggio inferiore;
- e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente, ciascuna per la propria competenza, al trasferimento della ricorrente, anche in soprannumero, all’esito della procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023, all’Istituto Dante Alighieri di Curti ove è stata trasferita la docente Guglielmina Pulcini pur se in possesso di un titolo di precedenza uguale a quello della ricorrente ma con punteggio inferiore;
- in via subordinata, all’esito dell’acquisizione della documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti, accertare e dichiarare, previa



declaratoria di inefficacia o nullità degli atti ritenuti lesivi, il diritto della ricorrente ad essere trasferita, anche in soprannumero, all'esito della procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023, in una delle sedi scolastiche della Provincia di Caserta fra quelle inserite fra le sue preferenze presso le quali sono stati illegittimamente trasferiti docenti con posizione peggiore in graduatoria rispetto alla sig.ra Errico;

- e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, ciascuna per la propria competenza, al trasferimento della ricorrente, all'esito della procedura di mobilità interprovinciale 2022/2023, in una delle sedi scolastiche della Provincia di Caserta fra quelle inserite fra le sue preferenze presso le quali sono stati illegittimamente trasferiti docenti con posizione peggiore in graduatoria rispetto alla sig.ra Errico;

- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previo riconoscimento del titolo di precedenza, per "*personale che ha bisogno di particolari cure continuative*" di cui all'art. 13, comma 1, punto III del C.C.N.I. del 27.01.2022 in capo alla ricorrente e, di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, a trasferire la ricorrente, anche in soprannumero, in una delle sedi scolastiche della Provincia di Caserta fra quelle inserite fra le sue preferenze.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari che tengano conto anche della mancata esitazione nei termini di legge delle istanze di accesso agli atti presentate.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento di un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove ritenuto necessario e tenuto conto dell'inerzia della P.A. in seguito alla presentazione dell'istanza di accesso agli atti, l'acquisizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. delle domande di mobilità interprovinciali 2022/2023, con allegata documentazione, delle docenti: **Costagliola Rossella** (titolarità Roma, punteggio 100, trasferita all'Istituto Centro D.D.



di Portico di Caserta; **D'Alterio Giuseppe**, (titolarità Terni, punteggio 48, trasferito all'Istituto Pier delle Vigne di Caiazzo); **De Crescenzo Giuseppina** (titolarità Roma, punteggio 111, trasferita all'Istituto di San Leucio); **De Rosa Rosa** (titolarità Roma, punteggio 114, trasferita all'Istituto Dante Alighieri di Curti); **Di Giovannantonio Anna** (titolarità Roma, punteggio 109, trasferita all'Istituto Centro D.D. di Portico di Caserta); **Pezone Caterina** (titolarità Arezzo, punteggio 82, trasferita all'Istituto G. Falcone di Recale); **Piccirillo Laura** (titolarità Roma, punteggio 96,50, trasferita all'Istituto Formicola di Formicola); **Salzillo Maria Consiglia** (titolarità Roma, punteggio 139, trasferita all'Istituto di Maddaloni); **Valente Caterina** (titolarità Roma, punteggio 124, trasferita all'Istituto di San Leucio).

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti Avv.ti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della sig.ra Errico, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere trasferita presso una delle sedi scolastiche della Provincia di Caserta indicate fra le sue preferenze, con priorità presso la sede Dante Alighieri di Curti;
- per prassi consolidata per le materie di mobilità dei docenti, l'Amministrazione resistente non procede al rifacimento delle operazioni di mobilità territoriale, pertanto, anche l'eventuale notifica ai controinteressati sarebbe superflua dal momento che non sarebbero lesi in alcun modo dall'accoglimento del giudizio;
- pertanto, nella denegata ipotesi in cui, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti



potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli eventuali controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, nel caso ritenga necessario la notifica ad eventuali controinteressati, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

